



**COMUNE DI LEDRO**  
Provincia di Trento

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI FUNGHI**

**IL SINDACO INFORMA**

In data 19 giugno 2012 è entrato in vigore il Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi sul territorio comunale di Ledro, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 di data 28 maggio 2012.

Le principali norme che regolano la raccolta sono le seguenti:

**QUANTITATIVO MASSIMO DI RACCOLTA:** non superiore a due chilogrammi al giorno per persona; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

**OBBLIGHI IN CAPO AI RACCOGLITORI:** i funghi devono essere puliti sommariamente sul posto di raccolta e di trasportati solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

**IMPORTI DA VERSARE PER LA RACCOLTA:** per i non residenti nella Provincia di Trento la raccolta è subordinata ad apposita denuncia ed al versamento delle seguenti somme:

Periodo di raccolta	euro
1 GIORNO	15
3 GIORNI	20
1 SETTIMANA	25
2 SETTIMANE	40
1 MESE	60

**ESENZIONI:** Sono esentati dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e dal pagamento della somma di cui sopra coloro che, in base a idoneo documento di identificazione o in base ad autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovino di essere:

- residenti o comunque i nati in un comune della provincia di Trento;
- cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia;
- proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia;
- titolari di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

**AGEVOLAZIONI:** Ai soggetti sotto elencati è applicata l'agevolazione del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, nella misura del 30 per cento:

- persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
- persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati sul territorio del Comune di Ledro.

**DENUNCIA DI RACCOLTA FUNGHI:** La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile. Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale del Comune di Ledro sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.

**MODALITÀ DI VERSAMENTO:** Il versamento della somma per la raccolta dei funghi potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Consorzio Pro Loco Valle di Ledro, (c.p. n. 17324385) indicando nella causale la dicitura "Comune di Ledro, versamento per raccolta funghi" la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
- con versamento ai seguenti operatori economici: Rifugio Garibaldi in loc. Tremalzo, Albergo Ampola e Ristorante Bar Vittoria di Tiarno di Sopra ;
- direttamente alla sede del Consorzio Pro Loco Valle di Ledro.

La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi indicante le generalità della persona interessata alla raccolta ed il periodo di svolgimento della stessa, sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

La ricevuta, o la denuncia di raccolta, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione a comprova del diritto ad eventuali esenzioni od agevolazioni.

**VIGILANZA E SANZIONI:** Per quanto riguarda gli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento e per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Ledro, 2 luglio 2012  
n. 7518 di prot.

IL SINDACO  
Achille Brigà